

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare il comma 35 dell'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 190 del 2012, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, il disposto dell'articolo 49, comma 2;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2013 che, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al citato articolo 49, comma 2, ha previsto il mantenimento delle previgenti disposizioni in materia di pubblicità degli atti;

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di segreto di Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2012, recante: “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

RITENUTA la necessità di dare attuazione al citato articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione delle modalità di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento, ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione;

RITENUTO, altresì, opportuno che i Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgano direttamente le funzioni di responsabili per la trasparenza e di responsabili per la prevenzione della corruzione, in analogia con quanto previsto, per i Commissari delegati per le emergenze di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dall'articolo 42, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'articolo 10, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2013, n.93, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 2013, n. 119;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, trovano attuazione nell’ambito delle attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salve le particolari modalità applicative di cui al presente decreto, connesse alla peculiarità del relativo ordinamento, ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
2. Ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1, le articolazioni organizzative della Presidenza del Consiglio dei Ministri soggette all’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono le seguenti: dipartimenti ed uffici autonomi ed organismi collegiali ad essi collegati, uffici di diretta collaborazione delle Autorità politiche delegate dal Presidente del Consiglio, strutture di missione, Scuola Nazionale dell’Amministrazione. I commissari straordinari ex articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 ed i rappresentanti del Governo nelle regioni e province autonome, adempiono agli obblighi con le modalità previste dall’articolo 10, comma 1, del presente decreto.

Art. 2

(Disposizioni relative all’Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relative agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), si intendono riferite all’Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità.

2. I documenti di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sono pubblicati nelle forme compatibili con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131.
3. L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità si pronunzia sulle richieste di "accesso civico" ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ne controlla ed assicura la regolare attuazione. Nei casi in cui accerti la fondatezza dell'obbligo di pubblicazione, dispone che la struttura che ha omesso di pubblicare il documento, l'informazione o il dato richiesto, vi provveda direttamente.

Art. 3

(Disposizioni relative al Dipartimento per il coordinamento amministrativo)

1. Gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, sono pubblicati a cadenza semestrale in forma aggregata.

Art. 4

(Disposizioni relative al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi)

1. I pareri, esclusi quelli finalizzati alla formazione e all'adozione di atti normativi e amministrativi generali, resi dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, sull'interpretazione o sull'applicazione di norme giuridiche, sono pubblicati a cura dall'amministrazione destinataria del parere, secondo le proprie determinazioni.

Art.5

(Disposizioni in materia di viaggi di servizio e missioni)

1. I dati e le informazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c), ultimo inciso, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati a cadenza mensile in forma aggregata, ferme restando le modalità di pubblicazione già adottate quanto ai voli di Stato.

Art.6

(Disposizioni relative all'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze)

1. I dati relativi alle attività connesse al cerimoniale di Stato e al conferimento di onorificenze, sono pubblicati a cadenza mensile in forma aggregata.

Art.7

(Disposizioni relative all'Ufficio del Segretario generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali)

1. I dati e le informazioni contenuti in atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di gestione amministrativa del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, della Magistratura tributaria, nonché degli altri organi di giustizia amministrativa, in relazione ai quali sussistano gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, secondo i rispettivi ordinamenti, a cura delle amministrazioni di appartenenza del suddetto personale, nei propri siti istituzionali.

Art.8

(Disposizioni relative al Dipartimento della protezione civile)

1. I dati relativi ai trasferimenti a favore delle regioni, dei Commissari delegati e dei soggetti attuatori, per fare fronte agli eventi emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione di ordinanze di protezione civile o di assegnazione dei "fondi finalizzati" da norme di legge, sono pubblicati in formato tabellare.

Art. 9

(Obblighi di pubblicità concernenti l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione delle Autorità politiche)

1. Ciascun Ufficio di diretta collaborazione adempie agli obblighi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante la pubblicazione e l'aggiornamento tempestivo di una tabella contenente i nominativi dei titolari di incarichi e relativi curricula vitae, con indicazione della posizione ricoperta, i nominativi del personale non dirigenziale assegnato all'Ufficio, il numero di telefono e le caselle di posta elettronica istituzionali, nonché i dati relativi ai compensi di cui all'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Art 10

(Disposizioni finali)

1. I Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e i Responsabili delle Rappresentanze del Governo nelle regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, sono

direttamente responsabili, per quanto di rispettiva competenza, degli adempimenti di legge in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. In tale qualità, provvedono agli adempimenti attraverso i rispettivi siti internet, relazionando semestralmente sullo stato di attuazione al responsabile individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la trasparenza e di responsabili per la prevenzione della corruzione.

Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
f.to Patroni Griffi